

CLXVII

TORNATA DEL 12 MARZO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Dopo osservazioni del ministro della marina, si approva il processo verbale della precedente seduta — Rinvio di votazione — Giuramento di S. A. R. il Principe di Udine, e parole a lui rivolte dal Presidente — Ringraziamenti — Comunicazione — Presentazione di disegni di legge — Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del R. esercito e della marina » (N. 249-bis) — Il senatore Del Mayno, relatore, riferisce sugli articoli 3, 32, 43 e 45 che erano stati rimandati all' esame dell' Ufficio centrale — Dopo osservazioni del senatore Scialoja, il Senato approva i detti articoli nella forma proposta dall' Ufficio centrale, con emendamenti apportativi dal ministro della marina — Si approva l' articolo 48 con una modificazione proposta dal ministro della marina — Dopo osservazioni dei senatori Sani e Bava-Beccaris, alle quali rispondono il relatore, e il ministro della marina, si approva l' art. 49 emendato dal relatore e dal ministro della guerra — Senza discussione si approva l' art. 50 — Gli articoli dal 51 al 66 sono approvati con modificazioni proposte dal senatore Del Mayno, relatore, e dai ministri della guerra e della marina — L' art. 67 è approvato, dopo dichiarazioni ed osservazioni del ministro della marina e del senatore Bava-Beccaris — Senza discussione approvansi gli articoli dal 68 al 74 — Sull' art. 75, ultimo del disegno, parlano i senatori Pierantoni, Finali, Primerano, presidente dell' Ufficio centrale, Scialoja, ed i ministri della marina e dei lavori pubblici — Il Senato non approva un articolo sostitutivo, proposto dal senatore Scialoja, e vota invece l' art. 75 emendato dal Governo, d' accordo col senatore Finali — Il senatore Pierantoni fa una dichiarazione di voto — Infine si approvano le tabelle annesse al disegno di legge, con emendamenti proposti dal senatore Del Mayno, relatore — A proposta del Presidente, si rimanda il coordinamento del disegno all' Ufficio centrale.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della marina, della guerra, dei lavori pubblici, dell' agricoltura, industria e commercio, dell' istruzione pubblica.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

MIRABELLO, ministro della marina. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, ministro della marina. Io prego il Senato di avere la compiacenza, se il regolamento non lo vieta, di ritornare sull' art. 32, già approvato, la cui dizione dovrebbe essere modificata, non solo per ragioni di forma, ma anche per qualche cosa di sostanza, per quanto riguarda il numero dei membri che devono comporre il Consiglio di disciplina, e ciò d' accordo tanto col collega della guerra, quanto col relatore dell' Ufficio centrale.

Anche all' articolo 47, pure approvato, la pa-

rola « isolate » dopo navi, dovrebbe esser tolta. Su queste modificazioni, se il Presidente non ha difficoltà, si potrebbe tornare oggi stesso.

PRESIDENTE. Veramente, in massima, quando un articolo è votato, non si può rimetterlo in discussione, ma, siccome il complesso della legge non è stato ancora votato e questa modificazione, se introdotta dalla Camera, importerebbe il ritorno al Senato, se il Senato crede, si può fare un'eccezione, con la dichiarazione espressa che questo non costituisca un precedente per l'avvenire, precedente che sarebbe pericoloso.

CAVALLI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, *dell'Ufficio centrale*. Io vorrei giustificare l'Ufficio centrale, perchè credo che questi articoli a cui accenna il ministro siano di quelli sospesi per modificazioni di forma.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Veramente l'articolo 32 era stato effettivamente approvato come disse il Presidente; tuttavia, siccome si dovrà procedere poi al coordinamento fra i vari articoli, e la legge non è stata ancora sostanzialmente approvata (anzi vi furono articoli tenuti in sospenso) evidentemente l'articolo 32, di cui ho parlato, potrebbe ancora essere ripreso in esame.

PRESIDENTE. Ridotta la cosa a questione di semplice coordinamento fra i vari articoli, interrogo il Senato se intende di accettare la proposta del ministro che si ritorni anche sugli art. 32 e 47 già approvati.

Coloro che intendono aderire a questa proposta favoriscano di alzarsi.

La proposta è approvata.

Rinvio di votazione.

PRESIDENTE. Stante l'intervento a questa seduta di S. A. R. il Principe di Udine, se il Senato non dissente, la votazione per completare alcune Commissioni, di cui al primo numero dell'ordine del giorno di oggi, si farà domani.

Se non vi sono opposizioni, così si intende stabilito.

Giuramento di S. A. R. il Principe di Udine.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato S. A. R. il Principe di Udine, invito i signori vice-presidenti senatori Blaserna e Paternò a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(S. A. R. il Principe di Udine entra nell'aula. Il Presidente, i senatori e i ministri si alzano in piedi).

PRESIDENTE. S. A. R. Ferdinando, Umberto, Filippo, Adalberto di Savoia-Genova, Principe di Udine, facendo di diritto parte del Senato, ed avendo compiuto il 21° anno di età il 21 di aprile del 1905, a termini dell'art. 34 dello Statuto, ho l'onore d'invitarlo a prestare giuramento, di cui leggo la formula.

(S. A. R. il Principe di Udine presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto a S. A. R. il Principe di Udine del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Con gentile pensiero V. A. R. volle prestar giuramento durante le nostre sedute ordinarie, senza aspettare la seduta Reale.

Il Senato ne è riconoscente all'A. V., non meno che a S. M. il Re ed a S. A. R. il Duca di Genova, i quali a ciò consentirono.

Esso è ad un tempo onorato e lieto di avere nel proprio seno un giovane principe che, con l'operoso inizio della sua carriera, ha già mostrato di tener salde le nobili tradizioni della gloriosa stirpe Sabauda, a cui l'Italia deve l'indipendenza e l'unità.

A nome del Senato, mi compiaccio di dare all'A. V. R. il più cordiale e reverente benvenuto fra noi (*Vivi ed unanimi applausi*).

(S. A. R. è accompagnata al suo banco dai vice-presidenti e dai questori. Intorno a lui si affollano, per congratularsi, i ministri e parecchi senatori).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prima di procedere nell'ordine del giorno, debbo partecipare al Senato che la famiglia del senatore Carducci ringrazia profondamente il Senato delle onoranze rese al compianto ed illustre collega.

Do pure comunicazione al Senato del seguente telegramma del sindaco di Girgenti:

« Gli onori resi alla memoria di Nicolò Gallo sono di conforto alla città di Girgenti, che nella comunanza del dolore rafferma i vincoli di fratellanza italiana.

« Sindaco MENDOLIA ».

Comunicazione.

PRESIDENTE. Debbo comunicare al Senato che l'onorevole senatore Candiani mi scrisse circa un mese fa, che per motivi di salute, non poteva più far parte della Commissione di finanze e di quella di vigilanza al fondo per l'emigrazione.

Io, certo di interpretare il desiderio del Senato, scrissi all'onor. Candiani che non avrei dato corso alla sua domanda, e che avrei invece atteso che la sua salute si fosse ristabilita, perchè il Senato non voleva privarsi della sua opera validissima. Egli però, ora, ad un mese di distanza, mi scrive, persistendo nella sua domanda, nei seguenti termini:

« Olivola, 3 marzo 1907.

« Eccellenza,

« Con sommo dispiacere debbo insistere sulle mie dimissioni da membro delle Commissioni di finanze e di vigilanza per l'emigrazione.

« Non mi sento in condizioni, per ora, di poter fare il mio dovere.

« Col massimo ossequio

« Dev.mo

« E. CANDIANI

« Senatore del Regno ».

Dopo ciò, se il Senato non ha nulla in contrario, in una delle prossime sedute si procederà alla nomina di un nuovo membro di queste Commissioni in sostituzione del senatore Candiani.

Presentazione di progetti di legge

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di

legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1887 ».

Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà inviato agli Uffici per il suo esame.

L'onorevole ministro ha chiesto l'urgenza per questo disegno di legge; se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, sui « Trasferimenti di professori universitari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e trasmesso agli Uffici pel suo esame.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina » (N. 249-A-bis).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

Il Senato ricorda che rimasero in sospenso tre articoli, 3, 43 e 45. Ci sarebbe poi da aderire alla proposta dell'onorevole ministro della marina relativamente agli art. 32 e 47. Domando all'onor. relatore dell'Ufficio centrale se l'Ufficio centrale si è messo d'accordo cogli onorevoli ministri sulla redazione definitiva dell'art. 3.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale avrebbe adottato per il capoverso della lettera b) dell'art. 3 della legge in discussione la seguente dizione: « La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado, quando, in seguito a domanda del ministro della guerra o della marina, sentito il Consiglio di Stato, la Sezione d'accusa della Corte d'appello di Roma abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi

dello Stato straniero e che la condanna è tale che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado ».

PRESIDENTE. Prego l'onor. Del Mayno d'invitare al banco della Presidenza questa nuova redazione del capoverso della lettera *b*) dell'articolo 3. Domando intanto agli onorevoli ministri della guerra e della marina se aderiscono a questa proposta.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. L'accetto anche a nome del mio collega.

PRESIDENTE. Leggo la modificazione portata all'art. 3, concordata tra l'Ufficio centrale ed il Governo, essa consisterebbe nel sostituire al capoverso della lettera *b*) il seguente: « La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado, quando in seguito a domanda del ministro della guerra o della marina, sentito il Consiglio di Stato, la Sezione di accusa della Corte d'appello di Roma, abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Ho domandato la parola perchè, essendo io uno degli autori di questo emendamento, credo che non sia inopportuno darne qualche spiegazione al Senato. Altrimenti questo emendamento potrebbe forse anche alla Camera dei deputati trovare qualche difficoltà, se fosse ora approvato senza commenti! Esso è complicato e però la prima impressione può essere ad esso sfavorevole.

Nel progetto ministeriale, accettato da principio dall'Ufficio centrale, il giudizio relativo agli effetti di una condanna pronunciata da un tribunale straniero a carico di un ufficiale dell'esercito o della marina si affidava alla Corte di cassazione.

A me è sembrato che la Corte di cassazione non fosse la miglior sede, dinanzi a cui portare un giudizio di questa natura, ed ho creduto perciò più opportuno di attribuire alla Sezione d'accusa della Corte di appello di Roma la competenza per questi giudizi. Si tratta di materia molto affine a quella che spetta alle Sezioni di accusa delle Corti di appello.

Oltre a ciò, ho fatto un'aggiunta che può sembrare forse la maggior complicazione di questo

emendamento: ho aggiunto il parere del Consiglio di Stato, disponendo che il ministro della guerra o quello della marina, prima di richiedere il giudizio della Sezione di accusa della Corte di appello di Roma, interroghi il Consiglio di Stato per averne il parere.

La ragione di ciò sta nella complicata natura dei giudizi che si devono pronunciare in questa materia. Se un ufficiale italiano dell'esercito o della marina è condannato da un tribunale straniero, in qualche caso può essere insufficiente il mero giudizio di legalità e di comparazione tra la condanna pronunciata all'estero e quella che si sarebbe pronunciata da un tribunale italiano; ma conviene far precedere a questo giudizio anche un apprezzamento di natura più politica ed amministrativa, apprezzamento che non può spettare all'autorità giudiziaria e che deve essere affidato ad un corpo politico e amministrativo come è il Consiglio di Stato.

Supponiamo che in un tempo di rivoluzione di qualche repubblica del Sud-America sia stata pronunciata una sentenza contro un nostro concittadino che abbia partecipato ai movimenti politici di quel luogo. Prima di applicare a questo condannato le pene disciplinari, come se fosse stato condannato da un tribunale perfettamente regolare, io credo che convenga esaminare anche dal punto di vista politico la sua posizione.

Credo per conseguenza che convenga dare a costui una certa garanzia, sottoponendo il suo caso prima al Consiglio di Stato e poi, se il Consiglio di Stato avrà deliberato che si può contro di lui procedere, portando la causa davanti all'autorità giudiziaria, che giudicherà coi più stretti criteri giuridici.

Ecco perchè l'emendamento è formulato in modo alquanto complicato; esso corrisponde ad una condizione di fatto che può essere talora molto complicata.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'emendamento testè letto, formulato dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo ora l'articolo 3 modificato secondo la nuova proposta:

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano rispettivamente le norme seguenti:

a) La perdita della cittadinanza è dichiarata, sull'istanza del pubblico ministero, dal tribunale civile del luogo ove ha sede il corpo cui appartiene l'ufficiale;

b) Nel caso di condanna la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ma, se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte di Assise o da un giudice militare, si verifica dopo trascorsi tre mesi dall'affissione della sentenza;

La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado, quando in seguito a domanda del ministro della guerra o della marina, sentito il Consiglio di Stato, la sentenza d'accusa della Corte d'appello di Roma, abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado;

c) La rimozione e l'eliminazione dai ruoli sono dichiarate con decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina.

Pongo ai voti questo articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora al nuovo esame dell'art. 32. Secondo l'ultima proposta del ministro della marina, questo articolo dovrebbe essere così concepito:

Art. 32.

I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti a sorte fra gli ufficiali che si trovano nella posizione di servizio effettivo con le norme seguenti:

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene al corpo di stato maggiore ed all'arma dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio del R. esercito ovvero allo stato maggiore generale della R. marina, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere a questi corpi ed armi.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio non appartiene al corpo od armi suddette, almeno

quattro membri del Consiglio debbono, sempre che possibile, appartenere al corpo od arma cui è ascritto l'ufficiale.

Ove siano sottoposti al Consiglio ufficiali di corpi diversi, un membro almeno del Consiglio deve sempre che possibile, appartenere a ciascuno dei corpi cui sono ascritti gli ufficiali, ma in nessun caso potrà per ciascuno dei corpi stessi superarsi il numero di tre.

L'Ufficio centrale accetta questa modificazione?

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti quest'articolo modificato secondo la proposta del Governo; modificazione accettata dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora veniamo agli articoli 43 e 45, rimasti in sospenso.

Prego il relatore dell'Ufficio centrale di dar lettura della formula modificata dell'art. 43.

DEL MAYNO, *relatore*, legge:

Art. 43.

Per gli ufficiali inferiori e superiori imbarcati su navi facenti parte di forze navali autonome, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna sulla nave del comandante la forza navale, e, nel caso di navi distaccate, su quella del comandante sott'ordini, ovvero del comandante superiore.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesti imbarcati sulle navi che compongono la forza navale dal Comando della quale dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio e che si trovano allo stesso ancoraggio, porto o rada.

Se il numero di essi per ciascun grado non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o Comando militare marittimo, e, ove occorra, successivamente, degli altri dipartimenti o Comandi militari marittimi designati come nell'articolo precedente.

Questa dizione è identica a quella proposta dal ministro della marina. L'Ufficio centrale non ha che da osservare che siccome la dizione di quest'articolo è ora assai più liberale di quello che prima non fosse e che risponde ai concetti che erano propri di questo ufficio, viene a cessare la ragione di essere delle note apposte alle tabelle finali a pag. 28.

PRESIDENTE. Apro la discussione su questo articolo 43, così modificato.

Se nessuno ha osservazioni da fare, lo pongo ai voti.

Chi l'approvi si alzi.

(Approvato).

Rimane ora l'art. 45 dell'Ufficio centrale che era rimasto in sospenso. Prego l'Ufficio centrale di dire se ha formulato la nuova redazione di questo articolo.

DEL MAYNO, *relatore*. L'art. 45 avrebbe modificato il comma *b*) come appresso:

« Nel caso preveduto dall'art. 43 dal comandante navale superiore, ed ove si tratti di navi distaccate, dal comandante, assistito dai due ufficiali che lo seguono immediatamente in grado e in anzianità ».

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Al comma *a*) proporrei semplicemente una correzione di numero; invece cioè di dire nel « caso preveduto dall'articolo 41 », si deve dire « articolo 42 ».

Nel comma *b*), oltre la rettificazione dell'articolo 42 in 43, come ha detto giustamente il relatore, occorre introdurre un emendamento per metterlo in relazione alle modificazioni portate all'art. 43 stesso e togliere le parole: « ed ove si tratti di navi distaccate, dal comandante ».

PRESIDENTE. L'emendamento cadrebbe alle lettere *a* e *b*. Al comma *a* si propone di correggere l'art. 41 in 42 e il comma *b* si propone di modificarlo così: « Nel caso preveduto dall'articolo 43 dal comandante navale superiore, assistito dai due ufficiali che lo seguono immediatamente in grado o in anzianità ».

È aperta la discussione su questo emendamento; se nessuno chiede di parlare, lo pongo

ai voti. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora rileggo l'intero art. 45 per porlo ai voti:

Art. 45.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbano comporre il Consiglio è fatta:

a) nel caso preveduto nell'art. 42, dal capo di stato maggiore, o da chi ne fa le veci, del comandante in capo del dipartimento o del comandante militare marittimo, alla presenza del comandante stesso e del più anziano contrammiraglio, o, in sua mancanza, dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente dove si raduna il Consiglio;

b) nel caso preveduto nell'art. 43, dal comandante navale superiore, assistito dai due ufficiali che lo seguono immediatamente in grado o in anzianità.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. All'articolo 47, in sede di coordinamento bisognerebbe sopprimere la parola *isolate* che è stampata nella prima linea.

Ed infatti laddove si legge, « per gli ufficiali imbarcati su navi isolate all'estero », si deve leggere « per gli ufficiali imbarcati su navi all'estero », poichè in esse si comprendono anche le navi aggregate ad altre forze navali.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito che in sede di coordinamento il ministro propone la soppressione della parola « isolate » all'art. 47 già approvato.

Se non vi sono osservazioni, la proposta del Ministro si intende accettata.

Continueremo ora la discussione degli articoli, a cominciare dall'art. 48.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

CAPO II.

Procedura.

§ 1. — *Atti preliminari.*

Art. 48.

L'autorità cui spetta decidere la convocazione di un Consiglio di disciplina, emana uno speciale ordine di convocazione del Consiglio stesso e lo trasmette unitamente ai rapporti, alle inchieste e ad ogni altro documento utile alla manifestazione della verità, all'autorità militare che a norma degli art. 39, 44 e 45, deve provvedere alla estrazione a sorte per la formazione del Consiglio.

L'ufficiale del R. esercito e della R. marina di qualunque altro grado, può essere sottoposto a Consiglio di disciplina per decisione del comandante del corpo d'armata o di forza navale, di divisione navale autonoma nelle acque dello Stato e all'estero, di dipartimento e di Comando militare marittimo, salvo le disposizioni dei regolamenti nei casi indicati dagli art. 40 e 46.

A tale effetto l'autorità cui spetta decidere in merito, emana uno speciale ordine di convocazione del Consiglio di disciplina e lo trasmette unitamente ai rapporti, alle inchieste e ad ogni altro documento utile alla manifestazione della verità, all'autorità militare che a norma degli art. 39, 44 e 45, deve provvedere alla estrazione a sorte per la formazione del Consiglio.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. L'articolo 48, d'accordo con il mio collega, il ministro della guerra, ed il relatore dell'Ufficio centrale, sarebbe stato compilato in questo modo: « L'ordine di convocazione del Consiglio di disciplina è trasmesso, unitamente ai rapporti, alle inchieste e ad ogni altro documento utile alla manifestazione della verità, all'autorità militare che, a norma degli articoli 40, 45 e 46,

deve provvedere all'estrazione a sorte per la formazione del Consiglio ».

Questa nuova redazione si rende necessaria in conseguenza delle modificazioni introdotte nell'articolo 30, in forza del quale la convocazione del Consiglio di disciplina è sempre fatta per ordine del ministro della guerra o della marina, tranne i casi speciali di cui agli articoli 41 e 47.

PRESIDENTE. La nuova redazione dell'articolo 48 sarebbe questa: « L'ordine di convocazione del Consiglio di disciplina è trasmesso, unitamente ai rapporti, alle inchieste e ad ogni altro documento utile alla manifestazione della verità, all'autorità militare che a norma degli art. 40, 45 e 46, deve provvedere all'estrazione a sorte per la formazione del Consiglio ».

È aperta la discussione sopra questo nuovo articolo 48.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 49.

Compiuta l'estrazione, l'autorità militare che vi ha presieduto, invita gli ufficiali, designati dalla sorte per comporre il Consiglio, a dichiarare se trovinsi in alcuno dei casi d'incompatibilità indicati nell'art. 34; e fa inoltre comunicare all'ufficiale sottoposto a Consiglio i nomi dei membri estratti a sorte.

Surrogati poscia, ove occorra, e mediante nuova estrazione a sorte, gli ufficiali incompatibili, ricusati, infermi od altrimenti impediti, l'autorità che ha presieduto alla estrazione a sorte notifica la definitiva composizione del Consiglio al presidente di esso e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio.

La definitiva composizione del Consiglio è anche notificata all'ufficiale.

Ai documenti deve essere unito lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, ma ne sono escluse le sue note caratteristiche.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale

propone di modificare l'ultimo comma dell'articolo 49 come appresso:

« Ai documenti deve essere unito lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, e le sue note caratteristiche ».

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Io non vorrei che quest'ultimo inciso, col quale si viene a una novazione allo stato attuale delle cose, arrecasse piuttosto un danno che un vantaggio. Oggi io non credo che si mandino le note caratteristiche e me ne rimetto al relatore, se mai non dicessi cosa giusta. Si manda però lo specchio delle punizioni. Ed io credo che questo provvedimento sia informato ad un principio giusto, perchè la punizione è un fatto, mentre le note caratteristiche sono un apprezzamento. Ora questo apprezzamento molte volte è dato anche da autorità superiori in grado a quelle che compongono il Consiglio di disciplina.

Faccio l'ipotesi migliore, cioè che siano queste note favorevoli, e allora il danno potrebbe non essere tanto grave, ma se fossero invece contrarie, io temo che andrebbero ad influire sopra il giudizio dei singoli membri, perchè è certo che, quando i membri del Consiglio di disciplina vedono che un comandante di Corpo di Armata o di Dipartimento, quindi un'alta autorità militare, ha pronunciato sopra questo individuo un giudizio sfavorevole, forse potranno essere anche più severi e nei loro apprezzamenti e nel loro giudizio.

Credo che questa sia stata la ragione per cui non si è mai creduto di inviare al Consiglio di disciplina gli specchi caratteristici. Se poi, adesso si riterrà di mutar sistema, io non insisterò perchè non voglio essere

Orazio sol. contro Toscana tutta.

Confido però che l'Ufficio centrale ed il ministro, vogliano riflettere, e forse vedranno che sotto tutti i rapporti queste note, sarebbe bene che come per il passato, non fossero mandate ai Consigli di disciplina. Ne guadagnerà la serenità del giudizio.

BAVA-BECCARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS. Ho domandato la parola per esprimere il mio pensiero conforme a quello esposto dal collega senatore Sani, che cioè credo

non convenga trasmettere le note caratteristiche. Il giudizio deve essere indipendente da qualunque apprezzamento fatto precedentemente; si giudica su un fatto determinato, e per conseguenza deve essere completamente libero il giudizio, che il Consiglio deve pronunciare.

MIRABELLO, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, ministro della marina. Io faccio osservare agli onorevoli senatori Sani e Bava-Beccaris che, quando si tratta di giudicare di una cosa obiettivamente, a me sembra che, quanta più luce esiste sui fatti, tanto più è facile a chi deve giudicare la espressione del proprio giudizio, in base al convincimento che esso si forma dai dati che gli sono sottoposti.

Ora è evidente che un'arida nota di punizioni avuta da un ufficiale che sia sottoposto al Consiglio di disciplina che deve giudicarlo, non può dare veramente un'idea esatta delle qualità dell'ufficiale.

Gli specchi caratteristici sono documenti che rispecchiano il modo con cui l'ufficiale esplica il suo servizio, la condotta che egli tiene nella vita privata, onde essi, evidentemente, metteranno in grado maggiormente la Commissione di disciplina di giudicare obiettivamente il fatto.

Ha detto l'onor. Sani che la punizione è un fatto e le note caratteristiche sono un apprezzamento. Mi permetta l'onor. Sani, di osservare che questi apprezzamenti sono appunto quelli che servono di base per far progredire gli ufficiali o tenerli indietro nella carriera, sono quelli che servono per far avanzare a scelta un ufficiale fino al grado di generale o di ammiraglio. Evidentemente dunque questi saranno apprezzamenti, per modo di dire, ma sono i fatti che toccano molto più la carriera di un ufficiale di quel che non la tocchi una punizione.

Una punizione ha un valore relativo: un ufficiale può averne un numero superiore ad un altro, ma essere assai più valente di questo.

Io ho creduto esprimere questa mia opinione perchè rispecchia anche quella del collega della guerra ed altro non ho da aggiungere.

SANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANI. Sono dolente di non poter convenire negli apprezzamenti dell'onor. ministro. Le note

caratteristiche sono talmente discutibili che anche ier sera leggevo sopra un giornale, che non nominerò, ma che è dei principali, e ministeriale per giunta, quali sono le ragioni per cui si lamentano tanti ricorsi al Consiglio di Stato, moltissimi dei quali si risolvono col dar ragione agli ufficiali, per cui il ministro si trova poi parecchio imbarazzato nel dover provvedere.

Dunque, vede l'onor. ministro che è un fatto molto discutibile questo degli specchi caratteristici, specialmente poi quando i giudizi sono dati da persone che, probabilmente, nemmeno conoscono l'ufficiale. Io in questi giorni ho avuto occasione di dovermi intrattenere di alcune questioni che veramente sono gravissime nell'interesse del morale dell'esercito, perchè ufficiali, che erano stati dichiarati dai loro superiori eccellenti, che avevano subito l'esame con lode, poi, portati davanti la Commissione superiore, sono stati dichiarati impromuovibili.

Non so se questi ufficiali si rassegheranno; so però che il danno morale è incalcolabile. Ed io parlo nell'interesse stesso dell'ufficiale, perchè, da quanto ha risposto il ministro ho intraveduto che egli ritiene dovere le note caratteristiche servire in certo modo ad attenuare l'effetto della nota delle punizioni. Ma io faccio una ipotesi contraria, che cioè non vi sia nessuna punizione, e che le note caratteristiche siano sfavorevoli. In questo caso voi avrete peggiorato, aggravato, la situazione di questo ufficiale davanti ai suoi giudici del Consiglio di disciplina.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL MAYNO, *relatore*. L'onorevole ministro della marina ha facilitato certamente il compito mio entrando nella parte essenziale della questione, mi permetto però di riassumerla ancora una volta.

Si capisce benissimo che la legge del 1852 non desse in comunicazione ai membri del Consiglio lo specchio caratteristico; allora questo specchio era segreto; oggi è il segreto di pulcinella, tutti gli ufficiali lo conoscono, ma l'ufficiale stesso è obbligato, anno per anno, di sottoscrivere che ne ha avuto cognizione. E quando questo ufficiale debba essere giudicato, questo documento non deve esser noto? e devono essere invece note le punizioni.

Le punizioni sono il dare e, checchè ne dica l'onorevole Sani, l'aver sarà in gran parte negli specchi caratteristici perchè essi rispecchieranno le punizioni avute, ma diranno anche che questo giovane, impulsivo, ed anche poco indisciplinato, è però un buon ufficiale che fa bene il suo servizio, che ha difetti, ma che ha anche delle buone qualità. Nel maggior numero dei casi non ho dubbio alcuno che si vedrebbe come questi ufficiali con una bella filza di punizioni, viceversa poi sono giudicati dai loro superiori come buoni ufficiali. D'altronde faccio un caso tipico dal quale si giudicherà la necessità dello specchio caratteristico. Un ufficiale che ha avuto una condotta esemplare, senza macchia di nessun genere per 10, 12, 15 anni, in un momento infelice fa una mancanza di disciplina, voglio supporre anche grave: lo specchio delle condizioni sue non dirà niente; ma non dovranno esser tenuti affatto in conto gli anni di vita senza macchia di questo ufficiale, nell'emettere un verdetto? Il giudizio dei suoi superiori in tutto questo tempo non dovrà contar nulla? Con questo mi pare di aver risposto almeno ai principali argomenti dell'onor. Sani.

Noto poi un'altra cosa. La legge del 1852 rifletteva specialmente, ed era la regola, i Consigli di disciplina reggimentali: nel ristretto ambiente della vita di un reggimento tutti si conoscono, tutti sanno come sono giudicati dai superiori i colleghi; ed anche la mancanza dello specchio caratteristico poco faceva; ma ora la regola, senza eccezione, sarà che il Consiglio di disciplina è divisionale vale a dire che comprende tutta la larga zona di una divisione e nel maggior numero dei casi gli ufficiali membri del Consiglio di disciplina non conosceranno neanche di vista l'ufficiale che è sottoposto al Consiglio stesso. Non sapranno nulla del passato suo: è quindi necessario che essi abbiano la conoscenza dello specchio caratteristico che si riferisce all'ufficiale sottoposto al loro giudizio.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale persiste nel suo emendamento, il quale è accettato dal ministro della guerra?

DEL MAYNO, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti questo emendamento. Lo rileggo:

« Ai documenti devono essere uniti lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, e

sue note caratteristiche». Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANO', *ministro della guerra*. Ho chiesto di parlare solo per una questione di forma. Io domanderei che invece del n. 34 si indicasse il n. 35, e ciò per esattezza di numerazione.

PRESIDENTE. Sta bene, rileggo l'intero articolo così modificato.

Art. 49.

Compiuta l'estrazione, l'autorità militare che vi ha presieduto, invita gli ufficiali, designati dalla sorte per comporre il Consiglio, a dichiarare se trovansi in alcuno dei casi d'incompatibilità indicati nell'art. 35; e fa inoltre comunicare all'ufficiale sottoposto a Consiglio i nomi dei membri estratti a sorte.

Surrogati poscia, ove occorra, e mediante nuova estrazione a sorte, gli ufficiali incompatibili, ricusati, infermi, od altrimenti impediti, l'autorità che ha presieduto alla estrazione a sorte notifica la definitiva composizione del Consiglio al presidente di esso e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio.

La definitiva composizione del Consiglio è anche notificata all'ufficiale.

Ai documenti devono essere uniti lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, e sue note caratteristiche.

Lo pongo ai voti: chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 50.

Il presidente del Consiglio esamina gli atti, e, occorrendo, provvede che, a cura del relatore, sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazione di testimoni o documento, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario od utile per mettere il Consiglio in grado di pronunciare il suo verdetto con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'ufficiale sottoposto al Consiglio.

(Approvato).

Art. 51.

Il relatore comunica all'ufficiale sottoposto al Consiglio i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio, nonché le informazioni assunte per disposizione del presidente del Consiglio, a norma dell'articolo precedente.

L'ufficiale, alla presenza del relatore, può esaminare gli atti suindicati, e, nel termine di tre giorni successivi a quello della comunicazione, può fare le sue istanze al presidente del Consiglio, e può anche consultarsi con un suo collega.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale propone una modificazione a quest'art. 51, e precisamente che si dica: « L'ufficiale, alla presenza del relatore, può esaminare gli atti suindicati e prendere nota dei punti salienti », proseguendo poi come dice l'articolo in discussione; ed in fondo dove si dice: « e può anche consultarsi con un suo collega », l'Ufficio centrale propone di aggiungere: « residente nella città dove ha luogo il Consiglio di disciplina ».

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Se il Senato e l'onor. Presidente lo permettono, io vorrei che invece di dire « nella città dove ha residenza », si dicesse: « e può consultarsi anche con un suo collega fra i presenti nella località dove ha luogo il Consiglio di disciplina ».

Questa aggiunta ha una ragione, perchè per gli ufficiali di marina le condizioni possono essere differenti. Può riunirsi, ad esempio, un Consiglio di disciplina alla Spezia, e trovarsi presente eventualmente la squadra, o arrivarvi in quei giorni, e può avvenire che l'ufficiale, sottoposto a Consiglio di disciplina, abbia un suo amico su una delle navi, e non sarebbe giusto impedirgli di consultarsi con questo. Perciò pregherei il Senato e l'Ufficio centrale di voler ammettere questa modificazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti questi emendamenti; chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvati).

Metto ai voti l'intero articolo 51 così emendato :

Art. 51.

Il relatore comunica all'ufficiale sottoposto al Consiglio i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio, nonché le informazioni assunte per disposizione del presidente del Consiglio, a norma dell'articolo precedente.

L'ufficiale, alla presenza del relatore, può esaminare gli atti suindicati, e prendere nota dei punti salienti, e, nel termine di tre giorni successivi a quello della comunicazione, può fare le sue istanze al presidente del Consiglio, e può anche consultarsi con un suo collega fra i presenti nella località dove ha luogo il Consiglio di disciplina.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 52.

La legge affida all'onore e alla coscienza del presidente la facoltà di accogliere o respingere le istanze dell'ufficiale per la produzione di nuovi documenti o la udizione di altre persone in aggiunta a quelle esaminate, ovvero per altri oggetti concernenti il procedimento disciplinare di cui trattasi.

(Approvato).

Art. 53.

Esaurite, se ammesse, le nuove indagini, il relatore riassume i risultamenti di tutti gli atti in uno speciale rapporto, in cui, senza esprimere qualsiasi personale apprezzamento, indica il fatto ascritto all'ufficiale ed espone le circostanze emerse, specificando gli atti corrispondenti.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale propone di modificare quest'articolo come appresso :

« Esaurite, se ammesse, le nuove indagini, il relatore ne unisce i documenti relativi a quelli precedenti, redigendo l'indice generale di essi ».

In conclusione si sopprime la relazione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro della marina se non si oppone a questa nuova dizione dell'art. 53, la quale dice :

« Esaurite, se ammesse, le nuove indagini, il relatore ne unisce i documenti relativi a quelli precedenti, redigendo l'indice generale di essi ».

MIRABELLO, *ministro della marina*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo 53 così modificato dall'Ufficio centrale, d'accordo coll'onor. ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 54.

Il relatore, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, dà lettura del suo rapporto all'ufficiale.

Questi, alla presenza del relatore, può riesaminare tutti gli atti col rapporto e prenderne gli appunti che ravvisa opportuni alla sua difesa, ma non è ammesso a fare nuove istanze; salvo, in ogni caso, l'esercizio delle facoltà discrezionali del presidente del Consiglio.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO, *ministro della guerra*. Essendo stata abolita la parola « rapporto » nell'articolo precedente, dovrebbe essere soppressa anche qui e perciò dovrebbe essere abolito il primo comma di quest'articolo 54, e così pure nel secondo comma si dovrebbe levare la parola « col rapporto ».

PRESIDENTE. Se l'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare la proposta dell'onor. ministro, quest'articolo rimarrebbe così modificato :

« L'ufficiale, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, alla presenza del relatore, può riesaminare tutti gli atti e prenderne gli appunti che ravvisa opportuni alla sua difesa, ma non è ammesso a fare nuove istanze; salvo in ogni caso l'esercizio delle facoltà discrezionali del presidente del Consiglio ».

Accetta l'Ufficio centrale questa nuova redazione?

DEL MAYNO, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 54

così emendato; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 55.

Il presidente indica le persone che devono comparire a deporre avanti al Consiglio, stabilisce il giorno dalla sua riunione e può anche prorogarlo.

(Approvato).

§ 2 — *Discussione.*

Art. 56.

Le sedute del Consiglio di disciplina sono tenute a porte chiuse.

(Approvato).

Art. 57.

Adunato il Consiglio, il presidente fa chiamare l'ufficiale che vi è sottoposto.

Ove l'ufficiale non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, il Consiglio delibera non ostante la sua assenza, facendone menzione nel processo verbale.

(Approvato).

Art. 58.

L'ufficiale, sottoposto al Consiglio, sia presente od assente, non può farsi assistere da un difensore.

(Approvato).

Art. 59.

Il presidente invita il relatore a leggere l'ordine di convocazione del Consiglio, e i documenti che riguardano il procedimento disciplinare.

Dopo tale lettura il presidente interroga l'ufficiale sul fatto che gli si ascrive.

(Approvato).

Art. 60.

Le persone chiamate a deporre avanti al Consiglio sono introdotte una dopo l'altra nell'ordine stabilito dal presidente, e fanno separatamente le loro attestazioni al Consiglio.

Il presidente può domandare ad esse e all'ufficiale sottoposto al Consiglio gli schiarimenti

che ritiene necessari; i membri del Consiglio e l'ufficiale possono chiederli per organo del presidente.

Dopo ciascuna deposizione il presidente domanda all'ufficiale sottoposto a Consiglio se abbia da fare osservazioni.

Nel verbale delle sedute sono esposte le dichiarazioni delle persone per la prima volta udite e le osservazioni dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

(Approvato).

Art. 61.

Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente dà facoltà all'ufficiale di esporre le sue difese; dopo di che dichiara terminata la discussione e lo invita a ritirarsi.

Le richieste dell'ufficiale e le ragioni addotte a propria difesa sono riassunte nel verbale delle sedute.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale propone che quest'articolo sia modificato così: « Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente dà facoltà all'ufficiale di leggere ed esporre le sue giustificazioni. Le richieste dell'ufficiale e le ragioni addotte a propria giustificazione sono riassunte in calce alla sua giustificazione scritta e controfirmata da esso. Il presidente unisce quest'allegato al verbale ».

PRESIDENTE. Accetta, onor. ministro della marina, questa modificazione?

MIRABELLO, *ministro della marina*. A nome anche dell'onor. ministro della guerra accetto l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale; soltanto crederei che l'articolo dovrebbe essere completato con quell'altra parte tralasciata: « dopo ciò il presidente dichiara terminata la discussione ed invita l'ufficiale a ritirarsi ».

PRESIDENTE. Allora l'articolo rimarrebbe così modificato; lo rileggo: « Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente dà facoltà all'ufficiale di leggere ed esporre le sue giustificazioni.

Le richieste dell'ufficiale e le ragioni addotte a propria giustificazione sono riassunte in calce alla sua giustificazione, scritte e controfirmate da esso. Il presidente unisce questo allegato al

verbale. Dopo ciò il presidente dichiara terminata la discussione e invita l'ufficiale a ritirarsi ».

Nessun altro chiedendo di parlare su questo articolo, lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 62.

Art. 62.

Terminata la discussione, il Consiglio deve immediatamente deliberare.

Nulladimeno, ove durante la discussione siano emerse nuove circostanze che modifichino sostanzialmente il fatto ascritto all'ufficiale, il Consiglio sospende la seduta ed il presidente rimette gli atti all'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL MAYNO, *relatore*. Siccome le autorità che emanano la condanna sono i ministri di guerra e marina dove è detto: *il presidente rimette ecc.* proporrei che si dicesse: *rimette gli atti al Ministero*.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO', *ministro della guerra*. Sarebbe meglio dire: *rimette per via gerarchica gli atti al ministro della guerra e della marina*.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Per prevenire ogni malinteso, a me pare sarebbe meglio si dicesse: *al ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio*.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'art. 62, che rimane così modificato:

Art. 62.

« Terminata la discussione, il Consiglio deve immediatamente deliberare.

« Nulladimeno, ove durante la discussione

siano emerse nuove circostanze che modifichino sostanzialmente il fatto ascritto all'ufficiale, il Consiglio sospende la seduta ed il presidente rimette gli atti per via gerarchica al Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio ».

Chi intende approvare questo articolo, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 63.

Le questioni da sottoporsi alla votazione del Consiglio sono stabilite dall'autorità che emana l'ordine di convocazione del Consiglio, ed il Consiglio non può deliberare sopra altre questioni.

DEL MAYNO, *relatore*. Sempre per lo stesso principio, l'Ufficio centrale ritiene necessario modificare così questo articolo:

« Le questioni da sottoporsi alla votazione del Consiglio sono stabilite dal Ministero che emana l'ordine di convocazione del Consiglio ed il Consiglio non può deliberare sopra altre questioni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli ministri consentono a questa modificazione?

MIRABELLO, *ministro della marina*. Consentiamo.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo che rimane così modificato:

Art. 63.

Le questioni da sottoporsi alla votazione del Consiglio sono stabilite dal Ministero che emana l'ordine di convocazione del Consiglio, ed il Consiglio non può deliberare sopra altre questioni.

Pongo ai voti l'art. 63 così modificato.

Chi intende approvarlo è pregato di alzarsi. (Approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'art. 64.

Art. 64.

Quando trattasi di rimozione o di eliminazione dai ruoli, la questione deve essere posta con la formola: « *Il signor è nel caso di essere rimosso per ? ovvero eliminato dai ruoli per ?* », enunciando rispettivamente la causa indicata dall'autorità che ha

emanato l'ordine di convocazione del Consiglio e che, a norma delle lettere c) e d) dell'art. 2, importa la rimozione o la eliminazione dai ruoli.

Quando trattasi di dispensa dal servizio attivo permanente, la questione deve essere posta colla formola: « *Il sig. è nel caso di esser dispensato dal servizio attivo permanente per ?* » enunciando rispettivamente la causa indicata dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio, e che a norma della lettera e) dell'art. 28 importa la dispensa dal servizio.

Quando trattasi di sospensione, per il caso di cui all'art. 20, la questione è posta con la formola: « *Il sig. , in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione oltre l'anno? »*; per il caso di cui all'art. 21, la questione è posta con la formola: « *Il sig. , in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione? »*.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL MAYNO, *relatore*. Il primo comma di questo articolo abbisogna di una modificazione sempre per la stessa causa; cioè dove dice « enunciando rispettivamente la causa indicata dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio », bisognerebbe dire « enunciando la causa indicata dal Ministero ».

Il secondo comma poi resta soppresso per metterlo in armonia con quanto è stato deliberato all'art. 28.

PRESIDENTE. Gli onorevoli ministri accettano questa modificazione?

MIRABELLO, *ministro della marina*. Accettiamo.

PRESIDENTE. Allora l'articolo resta concepito così:

Art. 64.

Quando trattasi di rimozione o di eliminazione dai ruoli, la questione deve essere posta con la formola: « *Il signor è nel caso di essere rimosso per ? ovvero eliminato dai ruoli per ?* », enunciando rispettivamente la causa indicata dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio e che, a norma delle lettere c) e d) del-

l'art. 2, importa la rimozione e la eliminazione dai ruoli.

Quando trattasi di sospensione, per il caso di cui all'art. 20, la questione è posta con la formola: « *Il sig. , in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione oltre l'anno? »*; per il caso di cui all'art. 21, la questione è posta con la formola: « *Il sig. , in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione? »*.

Coloro che approvano l'articolo 64 così modificato sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 65.

La votazione è fatta a voti segreti e per ordine inverso di grado e anzianità.

(Approvato).

Art. 66.

Il parere del Consiglio viene enunciato nel verbale delle sedute, che, redatto dal relatore, è sottoscritto da tutti i membri.

Il Consiglio, espresso il suo parere, è sciolto di pien diritto; e tutti gli atti e documenti del procedimento disciplinare sono sempre inviati al Ministero competente a mezzo dell'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio.

DEL MAYNO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale propone che il secondo comma termini alle parole: « Ministero competente », sopprimendo quanto viene in seguito.

PRESIDENTE. Il ministro accetta questa modificazione?

MIRABELLO, *ministro della marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 66 nella forma emendata dal relatore. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 67.

Il ministro deve sottoporre gli atti della procedura all'esame di apposita Commissione consultiva prima di emettere la sua decisione per assicurarsi soltanto che siano state osservate

nello svolgimento della procedura tutte le disposizioni di legge e di regolamento.

Egli ha facoltà di modificare solo in favore dell'ufficiale il parere emesso dal Consiglio di disciplina.

MIRABELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Io sono d'accordo con l'Ufficio centrale e col mio collega ministro della guerra per ciò che riguarda il verbo *deve*. Avrei desiderato che invece di *deve* si dicesse *può*, ma le ragioni di questa mia lieve discordanza d'opinione sono molto chiare e contemplano solo i casi dei Consigli di disciplina degli ufficiali di marina che sono pochi in confronto di quelli dello esercito di terra. Ora io non avrei i mezzi per nominare un'apposita Commissione che sedesse soltanto per decidere sulle questioni di forma nelle Commissioni di disciplina, e d'altra parte esiste presso il Ministero della marina il Consiglio superiore, al quale può essere deferito, in questi casi, l'esame delle Commissioni di disciplina. Purtuttavia, poichè il collega della guerra nominerebbe questa Commissione, aderisco a questo concetto, delegando a far parte di questa Commissione nel Ministero della guerra un ufficiale ammiraglio, ogni qualvolta si tratti di questioni che riguardano un Consiglio di disciplina tenuto a carico di un ufficiale della marina.

Ho desiderato fare queste dichiarazioni affinché rimanga negli atti del Senato il modo con cui io interpreto la parola *deve* che si legge nella prima riga di questo articolo 67.

BAVA-BECCARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS. In questo articolo 67 resta un comma, il quale dice che il ministro ha facoltà di modificare, in favore dell'ufficiale, il parere emesso dal Consiglio di disciplina.

A me sembra che questa facoltà data al ministro sia troppo lata, poichè, finora, il ministro aveva soltanto la facoltà di diminuire le pene di un grado, ma qui si concede di più, ed allora tanto vale che non vi siano i Consigli di disciplina.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Anche attualmente il ministro ha facoltà di modificare

soltanto in favore dell'ufficiale un pronunciato del Consiglio di disciplina, ma non ha facoltà di aggravare il verdetto emesso.

A me sembra che questa disposizione debba essere mantenuta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 67.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PARTE SECONDA

Degli ufficiali in congedo

TITOLO I.

Del grado.

Art. 68.

Fuori dei casi preveduti nei numeri 1° e 2°, lettera *d*), dell'art. 2, le disposizioni contenute nel titolo I, parte prima, della presente legge, si applicano anche agli ufficiali in congedo.

Incorre inoltre nella perdita del grado l'ufficiale in congedo:

a) che venga a trovarsi in posizione sociale incompatibile col decoro del grado;

b) che, trasgredendo le norme dei regolamenti, si trovi non provveduto degli oggetti componenti la divisa militare;

c) che risulti irreperibile;

d) che, senza giustificati motivi, non si presenti alle armi per prestare il servizio di prima nomina;

e) che, in tempo di pace, non obbedisca, senza giustificati motivi, alla chiamata in servizio;

f) che, senza autorizzazione, assuma servizio militare presso uno Stato estero.

(Approvato).

Art. 69.

Nei casi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, la perdita del grado è dichiarata mediante decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina nei casi di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) ed *f*); e secondo le norme stabilite dai regolamenti militari, approvati con decreto Reale, negli altri casi.

(Approvato).

TITOLO II.

Dell'impiego.

Art. 70.

L'ufficiale in congedo non è normalmente provveduto d'impiego, e può trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- 1° iscritto per eventuali servizi;
- 2° in servizio temporaneo;
- 3° dispensato dal servizio:

(Approvato).

Art. 71.

Il servizio temporaneo è la posizione dell'ufficiale in congedo, che può appartenere ai quadri organici del Regio esercito o della Regia marina ed è provveduto d'impiego.

(Approvato).

Art. 72.

Dispensato dal servizio è la posizione dell'ufficiale in congedo che ha cessato definitivamente dal servizio, e non può, in nessun caso, essere provveduto d'impiego.

(Approvato).

Art. 73.

L'ufficiale in congedo non può essere dispensato dal servizio, se non per una delle cause seguenti:

a) per rinunzia, accettata con decreto Reale fermo il disposto delle leggi sull'obbligo generale del servizio militare;

b) per età, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

c) per infermità, nei casi e nei modi determinati dalle leggi speciali e dai regolamenti approvati con decreto Reale.

La dispensa è dichiarata mediante decreto Reale, che ne indicherà la causa.

(Approvato).

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina.

Art. 74.

Quando debba convocarsi un Consiglio di disciplina per ufficiali in congedo, si applicano

le stesse disposizioni contenute nel titolo III, parte prima, della presente legge.

(Approvato).

Art. 75.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e definitive per l'attuazione della presente legge coordinandola colle altre leggi dello Stato.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Signori senatori! Una infermità non breve mi tenne lontano dai lavori del Senato, quindi non ho potuto nè studiare la legge, nè prender parte alla sua discussione. Valendomi del diritto di motivare il mio voto farò più tardi alcune dichiarazioni, nella speranza che se questa legge dall'altro ramo del Parlamento qui tornerà emendata, io possa sciogliere un voto fatto dieci anni or sono ad alcuni tenenti generali, da tempo morti, i quali mi lasciarono prove pienissime per dimostrare che nella riforma si dovevano introdurre emendamenti, e sopprimere la potestà data ai Ministeri della guerra e della marina di porre in disponibilità i tenenti generali. Ora intendo di mettere in guardia il Senato contro le sconfiniate potestà, che otterrebbe il ministro dall'art. 75.

La relazione contiene poche parole. Il nostro egregio relatore dichiara che l'Ufficio ha in parte mantenuto il testo della legge, ma che ha creduto opportuno di dare una forma diversa all'articolo mantenendone il contenuto. Una forma nuova, se migliora il testo della legge, è sempre da lodare. Pare a me invece che l'articolo contenga assai più di una semplice modificazione di forma. In esso vi è tale delegazione di poteri, tale potestà di aggiungere, non soltanto alle leggi militari esistenti, ma anche alle altre leggi dello Stato, punto indicate, che davvero non so capire come si potrebbe votare questo art. 75 senza ledere i principii fondamentali del nostro diritto pubblico, ed in pari tempo toccare una materia tanto delicata come quella che riguarda la sicurezza del grado spesso congiunta all'onore degli ufficiali.

Infatti l'articolo reca: « Il Governo del Re è autorizzato dalle disposizioni transitorie ecc. ». Chi prende i Codici, e codesta legge è un vero Codice militare, specialmente per la sicurezza del

grado, dei diritti acquisiti e di tutta la vita morale degli ufficiali, osserva che le disposizioni transitorie furono sempre oggetto di appendici alle leggi, bene determinate.

Per questa legge noi non sappiamo quali siano le disposizioni e per quali ragioni dovranno essere definitive. Per transitorietà si intende l'innesto di una legge all'altra, ma questa parola *definitiva* non so che voglia significare. Segue l'articolo: *l'attuazione della presente legge coordinandola colle altre leggi dello Stato*; notate, non si dice, *colle altre leggi militari*, ma *colle altre leggi dello Stato*, talchè qualsiasi disposizione di leggi potrà essere vulnerata dalla volontà dei militari. I quali sono ottimi cittadini, ma debbono persuadersi che nello Stato nostro vi è una grande divisione di competenze e di poteri. Oggi i nostri militari non sono più quelli di Roma antica, per i quali il giureconsulto disse: *quibus permissum est ius ignorare*, oggi conoscono le leggi, ma tutti conosciamo l'alta funzione dell'esercito sottoposto a tante restrizioni di libertà e a tanti sacrifici, onde non si può dare illimitatamente la potestà addimandata.

Aggiungo che lo Statuto vuole che tutte le leggi sieno seguite dai regolamenti per la loro esecuzione ed applicazione, senza però che i regolamenti possano o dispensare, o variare la legge. I senatori sanno, o possono sapere, che questa aggiunta, che consacra la divisione dei poteri e tende ad impedire che il potere esecutivo usurpi il legislativo, fu aggiunta dal Parlamento francese nel fare la revisione della Carta costituzionale data nell'ora della Restaurazione borbonica, poichè con la pubblicazione delle ordinanze che modificarono i diritti politici fu provocata la rivoluzione che mandò via Carlo X e pose in accusa il Ministero Polignac, che aveva violato tante leggi dello Stato.

I nostri senatori militari, che con noi hanno giurato di rispettare fedelmente le leggi dello Stato, non debbono chiedere delegazione di poteri, non volere, e non vorranno che si voti un articolo così largo di delegazione legislativa al potere esecutivo. Mi riservo di motivare il mio voto sopra la legge.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Mi dispiace d'intervenire ora in questa discussione; ma la questione sollevata

dall'onor. Pierantoni è molto grave. Bisogna considerarla bene, perchè uno dei principî fondamentali del regime costituzionale è la divisione dei poteri; se diamo al potere esecutivo dei poteri legislativi, perde molta importanza lo studio e la votazione delle leggi.

Ora con questo articolo si dice, che il Governo ha facoltà di fare tutte le disposizioni transitorie e definitive per l'attuazione della presente legge, coordinandola colle altre leggi dello Stato.

Ma il Governo ha per l'articolo sesto dello Statuto una larghissima e propria facoltà, che è quella di fare i regolamenti per la esecuzione della legge. Lo Statuto non prevede neppure, che il potere esecutivo possa essere investito della facoltà di legiferare da solo. Le leggi dovrebbero per buona regola contenere anche le disposizioni transitorie; ed è già una grave cosa concedere, come fu fatto in alcune leggi, al potere esecutivo di dare disposizioni transitorie per l'attuazione delle leggi. Ma nell'articolo ultimo del progetto che ci sta dinanzi è scritta una facoltà, che può intendersi nel senso di disporre per decreto Reale in modo diverso da quello che si è stabilito nella legge.

Nel progetto ministeriale vi era una formula vaga, che è stata corretta e ridotta a maggior precisione dal nostro Ufficio centrale; si diceva che « il Governo aveva la facoltà di dare le disposizioni transitorie e tutte le altre.... » Invece di tutte le altre l'Ufficio centrale, dando una formula più precisa e geometrica, ha detto « definitive ».

Questa sostituzione mostra appunto la gravità della disposizione esistente nel progetto ministeriale, e che secondo la formula preferita dall'Ufficio centrale risulta anche più evidente. Dirò di più: anche per esperienza personale so quanto sia pericolosa la facoltà di coordinare leggi, di pubblicare testi unici di leggi coordinate.

(L'onor. Cavasola fa cenno di approvazione).

Mi fa cenno di assenso un uomo espertissimo in materia amministrativa; ed io ne tengo conto perchè e per la dottrina e per la esperienza l'opinione dell'onor. Cavasola da me è tenuta in altissimo pregio.

Ora si suol dare la facoltà di pubblicare un

testo unico coordinato senza alterarne il testo, che, in un certo aspetto, è cosa diversa dal coordinamento stesso; perchè coordinare può intendersi nel senso di modificare o la legge in cui la disposizione s'inscrisse, o le altre con le quali essa possa avere relazione.

La facoltà di coordinamento data al Governo è piena d'inconvenienti; le cui conseguenze si esplicarono anche avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Figuratevi che cosa può essere la facoltà di coordinare, intesa nel senso di modificare le leggi in un senso o nell'altro per metterle di accordo, quando è già cosa tanto grave dare al Governo la facoltà di pubblicare testi unici di coordinamento.

Io non intendo fare proposte che si allontanino molto dal progetto; mi contento che sia eliminata la disposizione che estende la facoltà del Governo anche ai provvedimenti di indole definitiva; che sia espresso il concetto che si tratti soltanto di coordinare, esclusa la facoltà di mutare; e che in questa opera difficile alla quale il Governo è autorizzato, esso non possa procedere se non sentito il parere del Consiglio di Stato.

Queste sono, in breve, le mie osservazioni, che sottometto all'apprezzamento del Governo, dell'Ufficio centrale e del Senato.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Avendo udito quello che hanno detto gli onorevoli Pierantoni e Finali, io, a nome anche del ministro della guerra, non insisto punto per quanto riguarda il Governo perchè rimangano le parole: « transitorie » e « definitive ».

Perciò il Governo propone che l'articolo sia modificato in questo senso:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e le altre necessarie per coordinare la presente legge con le altre leggi dello Stato ».

In questo modo a me sembra che si entri perfettamente nell'ordine d'idee espresso dagli onorevoli oratori poco fa, non solo, ma ci avviciniamo di più al testo che aveva presentato il Governo nell'articolo già 74 ed ora 75.

In conclusione non è intenzione del Governo

di andare contro le altre leggi dello Stato per far prevalere le disposizioni di questa legge, ma soltanto di coordinare queste ultime con quelle delle altre leggi dello Stato che non sono contrarie nello spirito a questa.

In questo senso io avanzo formale proposta a nome del Governo, e pregherei l'Ufficio centrale di volere esprimere la sua opinione in proposito e di aderire a questa piccola modificazione.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io conosco l'animo equo, l'intelletto lucidissimo e il sentimento patriottico dell'onor. ministro della marina, che subito ha riconosciuto la gravità della questione da me sollevata; ma io dico: questa legge deve andare all'esame dell'altro ramo del Parlamento, deve passare per una lunga procedura parlamentare. Perchè non potrebbero i due ministri far studiare le disposizioni transitorie e farne un supplemento in una legge che presto sarebbe discussa emendata e votata? Io domando alla lealtà di tutti i colleghi e a quella degli uomini d'armi: chi ha la coscienza delle leggi che si dovranno coordinare con la legge presente? Avete il concetto esatto di quel che significhi la parola *necessarie*? Se tutto è ignoto, facciamo che i legislatori e i cittadini sappiano quello che conterranno queste disposizioni transitorie, e che noi non siamo esautorati più che del nostro diritto del nostro dovere di esaminare e deliberare le leggi.

Io non voglio intralciare l'azione del Senato, che anzi mi asterrò non solo dal votare l'articolo 75, ma anche gli altri già deliberati; ma ho fatta cosa buona sollevando la disamina del progetto ed ottenendone almeno una correzione.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Non è facile improvvisare un articolo in una materia nella quale bisogna tener presenti principii e contingenze diverse; ma mentre sono grato all'onor. ministro di avere con la sua proposta mostrato l'animo suo inchinevole ad esaminare la questione dal punto di vista in cui la poneva io, non potrei accettare questa sua proposta perchè vi è detto: « e le altre disposizioni ». In queste disposizioni vi

sono anche le definitive, come aveva spiegato l'Ufficio centrale nella sua relazione.

Io andava studiando una forma per questo articolo e l'avrei compilata così: « il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge, coordinandola con le altre leggi militari, udito il parere del Consiglio di Stato ».

PRIMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIMERANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Nella precedente discussione l'onorevole ministro della guerra dichiarò che accettava volentieri l'ordine del giorno, col quale si chiude la relazione dell'Ufficio centrale sul presente disegno di legge. Fo oggi ciò che non feci allora, ringraziandolo a mio nome, come proponente del detto ordine del giorno, ed a nome dell'Ufficio. Ma, perchè esso non resti astratta aspirazione per parte mia, e solo sua cortese promessa, mi sia consentito di esporre brevemente da quali considerazioni fui mosso, e l'importanza che vi annetto.

La legge che esaminiamo ha avuto un lungo periodo di gestazione e di studio; è importante e necessaria per i radicali mutamenti che sono avvenuti dal 1852 fino ad oggi negli ordinamenti militari marittimi e terrestri, ed è perciò che l'Ufficio centrale ne raccomanda l'approvazione al Senato. Ma essa è un brano di quanto concerne lo stato degli ufficiali, il importante senza dubbio, giacchè riguarda la loro nomina, stabilisce le guarentigie che tutelano il possesso del grado, e determina le cause giuridiche e disciplinari che solamente possono farlo perdere; ed in questo non fa che conservare quanto si conteneva nella legge del 1852. Non abbraccia però tutta la carriera dell'ufficiale dall'origine del servizio fino alla fine; a ciò si provvede con leggi speciali e regolamenti analoghi, e forse non sarebbe nè possibile, nè utile conglobare tutto in un unico testo di legge. Ma queste leggi e regolamenti parziali hanno ricevuto di mano in mano, per necessità di cose, tante modificazioni e tante svariate applicazioni, che a me par tempo oramai di tutto armonizzare, migliorare e rendere più preciso e costante.

E cito a mo' d'esempio la legge sui limiti d'età, quella che stabilisce la posizione ausiliaria, quella di avanzamento, quella sugli sti-

pendi e competenze varie e quella sulle pensioni; ed occorrerebbe ancora stabilir bene i quadri della milizia mobile e territoriale e gli ascensi degli ufficiali in congedo.

Molto dovrei parlare se volessi entrare nel merito di ciascuna delle dette quistioni, ma me ne astengo, perchè ora non debbo, nè voglio fare altro che giustificare la mia proposta. Mi limito solo a dire, o meglio a ripetere ciò che nessuno può mettere in dubbio, vale a dire che eserciti e marine da guerra, a parità di numero e di armamenti, tanto più valgono quanto meglio sono educati e comandati i soldati e i marinai, e quindi quanto più sono buoni i loro quadri di ufficiali e di bassa forza.

Ciò è stato vero in ogni tempo, ed oggi è verissimo più che mai per la brevità della ferma dei soldati e marinai, perchè questi, appartenendo ad ogni classe di cittadini, sono più evoluti, perchè l'ambiente in cui vivono ed a cui appartengono, ed i costumi, e le idee che ogni giorno sempre più si fanno strada influiscono in modo deleterio sullo spirito delle istituzioni militari.

E d'altra parte i progressi delle scienze e delle industrie, che trovano oggi larga applicazione all'arte della guerra, richiedono negli ufficiali tutti, dai sommi gradi ai più piccoli, un corredo di cultura generale e tecnica che certo non occorre all'epoca della picca, della lancia e delle navi a vela. Ora, per avere elementi così progrediti bisogna reclutarli con somma cura, ben remunerarli e trattarli, e congedarli degnamente. E se oggi giustamente ci preoccupiamo e ci studiamo di migliorare le condizioni morali e materiali del contadino, dell'operaio, dei professionisti, degli impiegati civili, e di tutti gli elementi che con la mente o con l'opera concorrono al benessere ed al progresso sociale, giustizia vuole, ed il nostro ben inteso interesse consiglia, che eguale premura prendiamo per coloro che a quest'opera collettiva apportano in pace un lavoro infessato e la maggior somma di rinunzie della libertà individuale, ed in guerra con lieto animo l'abnegazione di sè stessi fino al sacrificio della vita.

Ecco da quali considerazioni ebbe origine l'ordine del giorno da me proposto, e nutro fiducia che il Governo, che lo ha accolto di buon grado, vorrà presto apportare alle leggi esistenti ed

inerenti alle cose da me indicate quei miglioramenti, che sono richiesti dai mutati ordinamenti militari e dalle cresciute esigenze della vita moderna.

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io ho domandato la parola sull'art. 75, intorno al quale si sono sollevate importanti questioni. A me pare che in questo articolo si debbano distinguere nettamente due proposizioni. La prima contiene un mandato legislativo dato al potere esecutivo per emanare le disposizioni transitorie. Potrebbe sembrare eccessivo anche questo mandato legislativo, e veramente sarebbe stato preferibile che nello stesso progetto di legge si fossero già scritte le disposizioni transitorie. Queste, tuttavia, non possono essere molto gravi in una legge di questa natura, si riferiranno, io credo, soprattutto ai processi disciplinari pendenti, per stabilire fino a qual punto ad essi si possano applicare le disposizioni della nuova o le disposizioni della vecchia legge. Ma nelle altre parti relative allo stato degli ufficiali, a me pare che la legge potrebbe entrare in vigore senza bisogno di alcuna disposizione transitoria.

Rimane la seconda proposizione veramente più grave; dare al Governo il potere di emanare disposizioni di coordinamento della presente legge colle leggi anteriori, significa dargli un mandato legislativo di limiti incerti; e questa incertezza di limiti è veramente cosa da evitarsi costituzionalmente.

Io credo che si possa uscire dalla difficoltà, sopprimendo addirittura questa ultima parte dell'articolo. Quale potrebbe essere l'utilità di questa disposizione? La legge presente deve avere pieno vigore, ciò è indubitato; e con questo mandato di coordinamento certo non potrebbe il Governo modificare neppure una lettera della legge che ora stiamo per votare. Che cosa dovrebbe esso fare? Esaminare il corpo delle leggi anteriori e vedere qual parte di esse possa rimanere ancora in vigore in seguito alla legge presente; ma questa è constatazione di un effetto, che si produce *ipso iure*, perchè ogni legge nuova abroga o deroga le leggi anteriori nelle parti che con essa non sono conciliabili. Dunque non c'è nessun bisogno di mandato legislativo al Governo, per constatare la modificazione delle leggi anteriori

nelle parti in cui necessariamente la legge nuova deve in esse portare qualche alterazione.

Che cosa rimane allora? Rimane soltanto a facoltà di portare con qualche atto a più facile conoscenza del pubblico (e il pubblico a cui la legge è rivolta è molto numeroso e merita riguardo) il contenuto complessivo della nuova legge insieme colle leggi precedenti. Ma questa non è operazione legislativa, e si può fare benissimo mediante un regolamento; perchè il Governo ha sempre anche dallo Statuto, senza bisogno di speciali articoli di legge, il potere di fare i regolamenti per l'applicazione delle leggi e può anche fare un regolamento per l'applicazione di due o tre leggi insieme, poichè nulla lo vieta. In questo regolamento naturalmente darà le disposizioni per l'applicazione di quella parte delle leggi che è ancora in vigore e che può essere in vigore anche in seguito all'attuazione della legge nuova.

Io credo pertanto che la seconda parte possa benissimo abolirsi senza nessun inconveniente, rimanendo inteso che il Governo, nel pubblicare il regolamento per la presente legge, pubblicherà anche quelle disposizioni regolamentari che si richiamano alle leggi anteriori nelle parti in cui sono connesse colla presente legge ed alle quali la presente legge non ha portato nè abrogazione nè derogazione alcuna.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Siccome non si tratta di far manovrare un reggimento in piazza d'armi, nè una squadra nell'Oceano, ma di una questione costituzionale, così gli egregi miei colleghi incaricano me di far brevi dichiarazioni a proposito dell'ultimo articolo del presente disegno di legge.

Di articoli somiglianti in materia molto più grave ancora (perfino in materia di Codici penali e di Codici civili) vi sono a centinaia.

Ma si potrebbe dire: altri meritò la fiducia che voi non meritate: (*Voci. No, no*) e certamente una questione di delegazione legislativa come questa non si risolve in una questione di fiducia tecnica, se non politica.

Ebbene io prego il Senato di considerare che il Governo, secondo la modificazione introdotta dal nuovo testo presentato dai ministri della guerra e della marina, domanda soltanto le fa-

coltà strettamente necessarie per l'attuazione di questa legge.

La prima domanda si riferisce alla facoltà di dare disposizioni transitorie.

Ho inteso di dire dall'onorevole Scialoja che sarebbe stato bene che disposizioni transitorie fossero già comprese in questa legge. E certo sarebbe stato bene che al tempo del Codice civile si fossero già presentate al Parlamento le disposizioni transitorie, ma non si presentarono perchè la materia esigeva più maturi studi; e lo stesso si è fatto per il Codice penale, per il Codice di commercio e per tante altre leggi, non meno importanti di questa. Tutto quello che è desiderabile, talvolta non è possibile di fare. Ma il senatore Scialoja è indulgente sulla prima parte. Egli dice: è evidente che le disposizioni transitorie occorreranno se non per la prima parte della legge relativa allo stato degli ufficiali, per lo meno per la seconda relativa ai giudizi. La parte più grave, ha detto l'onor. Scialoja, è la seconda, cioè facoltà di coordinazione, che a giudizio di lui, è inutile o è pericolosa.

Ora io devo far notare la differenza che corre tra le due opinioni, autorevolmente espresse in questa Camera. L'una è dell'insigne senatore Finali, il quale si limita a voler circondare di maggiori garanzie tale facoltà, e in tal senso è stato modificato il primo testo, non dissenziente l'Ufficio centrale, cioè togliendo la facoltà di far disposizioni definitive, poichè il Governo non ha mai chiesto la facoltà di modificare le disposizioni contenute in questa stessa legge. Anzi, il Governo non ha difficoltà ad accettare anche l'emendamento proposto dall'onor. Finali, cioè che sia obbligatorio sentire il Consiglio di Stato.

Ma il senatore Scialoja va assai più oltre. Egli dice: questa disposizione è inutile, perchè voi non avete la facoltà di modificare la legge ora in discussione. E chi ha domandato questa facoltà? Noi domandiamo la facoltà di coordinare questa legge con le altre leggi dello Stato, e coordinare non significa modificare la legge in votazione. Sono cose perfettamente distinte. Ritenuto che questa legge dello Stato abbia intima connessione con altre leggi militari, noi domandiamo ciò che il Parlamento non ha mai negato, vale a dire la facoltà di coordinare questa legge colle altre leggi dello Stato,

le quali siano necessariamente connesse con questa.

Ma l'illustre senatore Scialoja, col suo acutissimo ingegno, dice una seconda cosa. È inutile far ciò, perchè in quanto questa legge modifica le leggi precedenti, le leggi precedenti sono abrogate, e voi, Governo, potete provvedere, sostituendo altre norme alle norme abrogate, mercè la facoltà regolamentare, attribuitavi dallo Stato, non per delegazione, ma per proprio dritto.

Ora io credo che non sia esatta la teoria del senatore Scialoja. Evidentemente le leggi anteriori, in quanto contraddicano alla legge vigente, s'intendono abrogate nei casi e termini delle disposizioni preliminari del Codice civile. Ma se la legge anteriore è abrogata, la facoltà di sostituire alla norma abrogata un'altra norma, non rientra nei poteri regolamentari se la materia è intrinsecamente legislativa...

SCIALOJA. È tale facoltà che noi non vogliamo dare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Se la materia è essenzialmente legislativa non possiamo provvedere con regolamenti, giacchè questa sarebbe, da parte del Governo, usurpazione dei poteri del Parlamento.

Per sostituire alla norma legislativa abrogata un'altra norma diversa, occorre o una nuova legge o un decreto del potere esecutivo, emanato in virtù di delegazione del potere legislativo. Quando noi ci presentassimo alla Corte dei conti per ottenere la registrazione di un regolamento, che alle norme legislative abrogate sostituisse norme regolamentari, indubbiamente la Corte dei conti non registrerebbe il decreto, e l'autorità giudiziaria si rifiuterebbe di riconoscere efficacia di legge a quel decreto intrinsecamente viziato di eccesso di potere. La delegazione che si chiede è ristretta nei limiti più angusti che si possano immaginare, poichè è limitata a dare le disposizioni transitorie e quelle necessarie per coordinare questa colle altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato. Se questo articolo non fosse approvato, il Governo sarebbe nella impossibilità, giovandosi semplicemente della facoltà regolamentare, di sostituire alle norme approvate con legge, altre norme diverse. Mi auguro quindi che con l'aggiunta suggerita dal senatore Finali, cioè che sia udito il Consiglio di Stato, il Senato non

neghi il suo voto a questa disposizione di cui infiniti esempi vi sono in tutta la nostra storia legislativa.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. L'onor. ministro dei lavori pubblici ha accettato la delegazione fatta a lui dai suoi colleghi di rispondere alle eccezioni di diritto costituzionale per portare la disputa sopra un terreno di fiducia politica, che proprio non trova luogo in questa materia.

La legge fu presentata di concerto dai due ministri della marina e della guerra, i quali non richiesero l'intervento del guardasigilli che è più specialmente quegli che deve custodire la divisione dei poteri; uno dei precipui cardini del Governo rappresentativo. Ora mi perdoni l'onor. mio amico se io gli dico che le dottrine esposte non sono esatte e che nella foga della improvvisazione ha detto cose non conformi alla storia del nostro Parlamento.

È vero che molte volte si fecero delegazioni di potestà, ma nelle leggi di diritto comune. In una legge specialissima come quella che riguarda lo stato civile per così dire dell'esercito, perchè nella vita della conservazione del grado sta tante parte il civismo militare, non si fece mai simigliante delegazione.

Citerò un caso. Fu presentato qui al Senato sotto il Ministero Crispi una sola parte del Codice penale militare, cioè la parte materiale del Codice, che comprende principalmente i reati e il sistema delle pene. Il ministro Costa ambiva la delegazione per la parte formale, cioè, per la procedura, ad esempio della delegazione data allo Zanardelli per il Codice penale. Io che, avevo lungamente lavorato come membro della Commissione speciale che era stata parecchie volte nominata dal Presidente per lo studio di quel Codice, feci vivissima opposizione alla richiesta. Dopo lunghissimo dibattito per tre o quattro voti vinse la maggioranza; vinsero, cioè, coloro, che volevano lasciare la parte materiale separata dalla parte formale.

Immediatamente giunse un messaggio, una richiesta dell'onor. Crispi, che voleva che dentro la parte materiale del Codice si mettessero niente meno disposizioni relative allo stato di assedio.

Io domandai ai miei egregi colleghi: e adesso voterete non più la parte materiale, ma più che un frammento formale? Grande fu la confusione.

Ma per il cattivo costume di seppellire ogni difficoltà sotto la questione di fiducia dicendosi non si deve dispiacere all'onor. Crispi e per due o tre voti passò l'avvenuta richiesta; ma andato il progetto all'altro ramo del Parlamento, la legge fu abbandonata. Ecco l'effetto della fiducia! Come si può dire: volete negare la fiducia a noi altri?

Ella onor. Gianturco è forse un ammiraglio, (*ilarità*), che ha studiato questa legge? È un generale? E saranno i due colleghi della guerra e della marina che studieranno le disposizioni transitorie e faranno il lavoro di coordinazione? Questa legge non ha nulla da vedere colla politica, e ne vuole una prova onorevole Gianturco?

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Fiducia tecnica non fiducia politica.

PIERANTONI. Come questa legge può impegnare questione di fiducia politica? Dal 1852 dopo 55 anni, e tra un secolo e l'altro, siamo ancora a riformare l'importantissimo obbietto. Chissà quanti Ministeri passeranno prima che la legge sia sanzionata, ed abbia il regolamento e la coordinazione.

Io ho detto che non voterò la legge, mi asterrò, e sarò *loico*; ma ringrazio i colleghi che hanno cercato almeno di ridurre quanto più era possibile il danno, che la delegazione dei poteri e delle competenze adduce, non soltanto al nostro giuramento, che ci obbliga a rispettare lo Statuto, ma che offende perfino la dignità dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Vi sono due proposte, una del Governo e l'altra del senatore Finali. Il Governo avrebbe accettato in parte le idee del senatore Finali, ammettendo di udire il Consiglio di Stato.

La proposta del Governo è questa: « Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e le altre necessarie per coordinare la presente legge colle altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato ».

La proposta del senatore Finali è la seguente: « Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge, coordinata colle altre leggi militari, udito il parere del Consiglio di Stato ».

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Desidero di fare una proposta concordata col Governo, poichè nulla è più lontano dalla mia mente dell'idea messa innanzi dall'onor. ministro di grazia e giustizia, anzi dei lavori pubblici, così insigne giureconsulto, che io l'avevo qualificato ministro della grazia e giustizia. (*Harità*).

Ma non potrei accettare le parole « e le altre ».

Lasciamo le parole « e le altre », limitiamoci alle « disposizioni transitorie » e così potremo passare ai voti in concordia di animi e di idee.

PRESIDENTE. Vi è anche un emendamento del senatore Scialoja che suona così:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie necessarie per l'attuazione della presente legge ».

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho già detto le ragioni per le quali non possiamo accettare l'emendamento del senatore Scialoja, che negherebbe al Governo la facoltà di coordinare questa legge con le altre dello Stato, senza che il Governo sia munito di quella potestà sostitutiva in materia, che per indole sua è legislativa, ed a cui non si potrebbe perciò provvedere con regolamenti.

Quanto alla prima osservazione del senatore Finali egli riconoscerà che in noi è altrettanto vivo, come in lui, il desiderio di andar d'accordo in questa questione; e ci pareva di averne dato prova accettando l'aggiunta « udito il Consiglio di Stato ». La seconda sua osservazione sarebbe senza dubbio gravissima, se noi chiedessimo al Senato di poter fare tutte le altre disposizioni necessarie o non, per l'attuazione della presente legge; ma il nostro emendamento dice: « le altre disposizioni necessarie per coordinare », sicchè soltanto le disposizioni necessarie per il coordinamento noi domandiamo di potere emanare.

Noi chiediamo, in altri termini, non la facoltà di modificare altre leggi estranee a questa materia, ma unicamente nei limiti della necessità, la facoltà di coordinare questa legge colle altre dello Stato.

Non vi è che una differenza sostanziale fra l'articolo formulato dal Governo e quello del

senatore Finali. Nel suo si parla di leggi militari e nel nostro no; ma io lo prego considerare che molto difficile è determinare se una legge abbia carattere militare; ci è parso opportuno non definire l'indole delle leggi, e desumere piuttosto dalla sostanza stessa di esse il criterio per decidere se vi sia necessità e ragione di coordinamento.

Come vede il senatore Finali, siamo così vicini che possiamo stringerci la mano, e venire d'accordo alla votazione dell'articolo.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Prego il signor Presidente di voler leggere l'articolo così come è proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Eccolo:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e le altre necessarie per coordinare la presente legge colle altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato ».

FINALI. Essendo così circoscritto l'oggetto, e quindi la correlativa facoltà nel Governo, non ho difficoltà ad aderire all'articolo come è proposto dal Governo.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Onor. Scialoja insiste nella sua proposta?

SCIALOJA. Vi insisto e non occorre che io dica altro, perchè ho già detto abbastanza.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Scialoja non è accettata dal Governo. Domanderei ora all'Ufficio centrale il suo parere al riguardo.

DEL MAYNO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'articolo del Governo, a cui si è associato il senatore Finali.

PRESIDENTE. Allora, prima di ogni altra cosa, pongo ai voti l'articolo proposto dal senatore Scialoja, non accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale. Lo rileggo:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie necessarie per l'attuazione della presente legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Leggo ora l'articolo proposto dal Governo e accettato dal senatore Finali:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e le altre necessarie

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1907

per coordinare la presente legge con le altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato ».

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora vengono le tabelle.

DEL MAYNO, *relatore*. Le note alle tabelle debbono essere soppresse, perchè non hanno più ragione di essere, a causa della nuova forma data all'articolo 32.

TABELLE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

A) Per gli ufficiali del Regio esercito.

GRADO dell'Ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Tenente generale	Maggiore generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Tenente	Sottotenente
Sottotenente	—	—	1	1	1	1	2	1
Tenente	—	—	1	1	1	2	2	—
Capitano	—	—	1	1	3	2	—	—
Maggiore	—	1	1	3	2	—	—	—
Tenente colonnello	—	1	3	3	—	—	—	—
Colonnello	1	3	3	—	—	—	—	—
Maggiore generale	4	3	—	—	—	—	—	—
Tenente generale	7	—	—	—	—	—	—	—

B) Per gli ufficiali della Regia marina.

GRADO dell'Ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Vice ammiraglio	Contrammiraglio	Capitano di vascello	Capitano di fregata	Capitano di corvetta	Tenente di vascello	Sottotenente di vascello	Guardia marina
Guardia marina	—	—	1	1	1	1	2	1
Sottotenente di vascello	—	—	1	1	1	2	2	—
Tenente di vascello	—	—	1	1	3	2	—	—
Capitano di corvetta	—	1	1	3	2	—	—	—
Capitano di fregata	—	1	3	3	—	—	—	—
Capitano di vascello	1	3	3	—	—	—	—	—
Contrammiraglio	4	3	—	—	—	—	—	—
Vice ammiraglio	7	—	—	—	—	—	—	—

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io ho detto che voleva dichiarare le ragioni per le quali mi asterrò dal votare questa legge. Fui nell'esercito e ci tornerei volentieri se la Patria avesse ancora bisogno di difensori, ma ormai la mia vita è presso a sera, ed auguro la pace alle genti latine.

Pochi di noi, credo, furono sui campi di guerra negli anni 1848-49 perchè guardando la vita dei senatori mi pare che quasi tutti eravamo adolescenti nel 1848.

Qualcuno forse che non era giovanetto, ma nell'adolescenza fuggì la casa paterna per correre fra i volontari, per esempio, il mio collega Cadolini pugnò la guerra mal condotta. I colleghi Nigra e Ricotti furono a Novara.

Però tutti voi avete cognizione pienissima della storia nazionale e in pari tempo conoscete a fondo la storia della legislazione subalpina e italiana.

Non farò speciali ricordi dei tristi casi, per i quali la guerra dell'indipendenza si bene iniziata, presto tradita dai principi, mal condotta dalle fazioni e da una disarmonia di criteri, che erano nelle parti militanti, condusse alla sventura di Novara. Sorse la necessità assoluta per il Piemonte dopo avere stipulata la pace con l'Austria, pace che fortunatamente fu una tregua di nove anni, di riformare l'esercito. Il salvato Governo costituzionale trasse il Parlamento ad invocare molteplici leggi per coordinare gli ordinamenti nell'esercito e nell'armata cogli ordini nuovi di libertà.

Le leggi addimandate furono le seguenti: quella sullo stato degli ufficiali, la legge di avanzamento, la terza delle pensioni e la quarta sul rinnovamento del Codice penale.

Si adottò ai 25 maggio 1852 la legge, che con la presente si riforma, che poco a poco fu avvolta da regolamenti, quindi modificata dalla legge della posizione ausiliaria e dall'altra di avanzamento del 1896.

Quando il Governo subalpino propose la legge del 1852, tristi, dolorosi e gravissimi fatti agitavano ancora il paese. Da un lato vi era stata l'insurrezione di Genova, dall'altro lato si agitava la reazione; vi fu persino un generale che domandò che si fosse tolta la bandiera tricolore, perchè Carlo Alberto aveva violato l'ar-

ticolo 74 dello Statuto, dichiarante che lo Stato avrebbe conservato la sua bandiera con la coccarda azzurra come sola coccarda nazionale quando dal quartier generale di Volta per meglio dimostrare i sentimenti dell'unione italiana con segni esteriori volle che le truppe entrando sul territorio della Lombardia e della Venezia portassero lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana.

In quel tempo la legge elettorale permetteva che i militari di grado inferiore a quello di colonnello ed anche i capitani, potessero presentarsi candidati alle lotte elettorali, nell'acerimo dissidio dei partiti, tra la reazione ed il vivissimo risentimento patriottico. Avvenne che molti militari i quali avevano manifestato opinioni politiche contrarie allo Statuto, o maggiori dello Statuto stesso, avessero chiesto, come candidati, il voto elettorale. Nell'anno 1897 pubblicai la storia della disponibilità e le considerazioni di un ordine speciale che la fecero sanzionare per gli ufficiali generali e i comandanti di reggimento e di corpo. Il mio studio di 42 pagine reca questo titolo: LA DISPONIBILITÀ DEI GENERALI E DEI COMANDANTI DI CORPO E LA LEGGE DI AVANZAMENTO. Il mio studio fu da me inviato a ministri, a generali, a senatori e deputati.

Ieri l'altro ne diedi una copia all'onor. ministro della guerra. Al capo II gli art. 6 e 7 della disponibilità recano: *La disponibilità è la disposizione dell'ufficiale idoneo al servizio collocato TEMPORANEAMENTE fuori dei quadri. Tale posizione è assegnata per decreto Reale in seguito a decisione presa in Consiglio dei ministri, ed è speciale agli ufficiali generali ed ai comandanti di reggimento o di corpo. Il ricollocamento in servizio effettivo agli ufficiali in disponibilità ha luogo per decreto Reale ed a scelta del Re.*

La relazione del Governo espone i fini non mutati della legge. A commento degli articoli ora detti si leggeva e si legge: « Per rispetto agli ufficiali generali e ai colonnelli possono talvolta intromettersi considerazioni di un ordine speciale.

« Gli impieghi occupati dai mentovati ufficiali sono talvolta di natura politica o che pure in qualche modo RICHIEDONO UN PERFETTO CONSENSO DI OPINIONI POLITICHE, od anche solamente amministrative e militari fra l'Ammi-

nistrazione che ordina e l'ufficiale generale che sovrintende alla esecuzione. Le leggi ordinarie della disciplina non bastano a dare al Governo sufficiente sicurezza e fiducia poichè l'ubbidienza e lo zelo non suppliscono a quel concorso sollecito ardente, infaticabile di tutte le facoltà che ha la sua prima e piena sorgente nelle intime convinzioni.

« È quindi necessario che l'Amministrazione responsabile innanzi al paese del buon andamento della cosa pubblica possa chiamare a tali posti quegli ufficiali IN CUI ESSO HA COLLOCATO LA SUA INTERA FIDUCIA. D'altra parte non sarebbe certamente equo, nè utile allo Stato che quegli ufficiali che il Governo avrebbe perciò a rimuovere dall'impiego dovessero essere collocati a riposo e resi inabili a prestare alla patria quei servizi, che potrebbe tuttora aspettarsene, NON OSTANTE IL LORO DISACCORDO MOMENTANEO DALLE OPINIONI del Governo. Il ministro proponente diceva che la disposizione non poteva degenerare in abuso, perchè il Parlamento poteva ogni anno nell'esame del bilancio VEDERE SE IL NUMERO E LA QUALITÀ DEGLI UFFICIALI COSÌ COLLOCATI NON ECCEDA LO SCOPO CHE LA LEGGE SI È PROPOSTO ISTITUENDO SIFFATTA CATEGORIA.

Potrei leggere numerosi discorsi per dimostrare il fine speciale ora detto della legge; ma debbo essere discreto. Tutti concordi affermarono che la sanzione era un provvedimento a favore di ufficiali, dai quali pei loro lunghi servizi militari si possono tollerare dissensi momentanei sopra questioni politiche.

Non pubblico documenti (sono passati 11 anni); quattro tenenti generali provano che la disponibilità fu usata a sfogo di parte, di antipatie. Io promisi che con uno studio personale e con abnegazione di parlarne e ad epoca opportuna avrei pensato a salvare i loro compagni e successori dall'iniquo abuso.

È vero che la legge diceva e ripete che occorre il voto del Consiglio dei ministri. Però nel caso dei quattro tenenti generali seppi che non vi era consenso alcuno, che il voto dei ministri non era stato chiesto, che, soltanto per le scale del Quirinale, il ministro della guerra del tempo diede la notizia ai colleghi della strage che avrebbe fatto. Alle strette della relazione a S. M. il Re Umberto, che potevano fare i ministri civili, che non sapevano le ragioni della

legge? Neppure i nomi delle vittime designate. La disponibilità dei quattro generali servì per fare giungere la promozione ad un sottosegretario di Stato. La Corte dei Conti fu costretta a registrare il decreto di promozione con riserva. I generali, che mi ascoltano, conoscono i fatti, i nomi, i dolori cagionati a valorosi colleghi, alle loro famiglie. Tornerò altra volta sul dolente tema. Il sacrificio degli estinti valga almeno a rimuovere altri arbitrii.

La disponibilità non doveva essere conservata, in questa legge, del pari si doveva rimuovere il servizio ausiliario, tormento di tanti padri di famiglia, i quali accettano la posizione ausiliaria sol quando sanno che non possono essere promossi. Da ultimo osservo che nella legge vi è una lacuna e non si parli che possa dar luogo a sottintesi.

La milizia territoriale, voi sapete che cosa strana sia; esiste ma non funziona mai. Vi sono stati casi, nei quali si vollero fare Consigli di disciplina contro giovani che, acquistata l'uniforme di ufficiali territoriali, erano liberi cittadini ed esercitavano svariate professioni di avvocati, ingegneri, volendo trattarli come ufficiali in congedo. Ma se non sono mai chiamati a servizio! Io caporale nel 1860 con Garibaldi, cannoniere di seconda classe nel 1866 nella divisione Medici fui nominato tenente colonnello della milizia territoriale. Per un mese feci servizio presso il 4° reggimento di fanteria. Rimasi dunque sempre in congedo sino a quando non mi dimisi? Baie!

È certo che questa legge non si possa applicare alla milizia territoriale, perchè manca la possibilità di dire che sono in congedo tanti ufficiali che non hanno mai servito, e che si mettevano l'uniforme solo per accompagnare la signora a passeggio e che ora lo vestono o per andare al Quirinale ad ossequiare il Re nei ricevimenti del capo d'anno o nelle parate.

Per queste ragioni non posso dare il mio voto a questa legge, ma per sentimento patriottico mi astengo di andare all'urna. Penso che la maggioranza, che la voterà, sarà numerosa.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, anche le tabelle senza le note si intenderanno approvate.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra seduta. Credo che,

prima di procedere alla votazione, sia necessario che l'Ufficio centrale provveda al coordinamento; perciò domani in principio di seduta l'Ufficio centrale riferirà sul coordinamento, se non si fanno osservazioni in contrario.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Il Governo accoglie volentieri la proposta dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina (N. 249).

II. Votazione per la nomina:

di un componente della Commissione per il Regolamento interno;

di un componente della Commissione per i trattati internazionali;

di due commissari di vigilanza al Fondo per l'emigrazione.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova (N. 303 - *urgenza*);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340).

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439);

Personale civile dei depositi di allevamento cavalli (N. 442);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Autorizzazione della spesa pel pagamento ai signori Talamo e Mannajuolo della somma

ad essi dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte di appello di Roma in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo di Montecitorio (N. 457);

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte (N. 419);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356 (N. 451);

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di pietà di Roma (N. 396);

Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare (N. 441);

Concessione di una Lotteria a favore della Presidenza generale della « Lega Navale Italiana » (N. 444);

Modificazione alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra relativa al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli (N. 443);

Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda (N. 418);

Separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421);

Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera (N. 389);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Lanciano e di Vasto (N. 447).

La seduta è sciolta (ore 17.40).

Licenziato per la stampa il 17 marzo 1907 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.